1

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO	
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MINI FURGONI, FURGONI COMPATTI	
E FURGONI 35 Q.LI, COMPRENSIVI DI ALLESTIMENTI TIPO CORRIERI, IMPIANTI E	
OFFICINA AI SENSI DEL DLGS 50/2016	
TRA	
Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società con unico socio	
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e	
domicilio legale in Via Alberto Bergamini 50 – 00159 Roma, in persona di	
nella qualità di, il	
quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù	
di (nel seguito per brevità anche "Committente")	
<u>E</u>	
(C.F./P.IVA), con sede e	
domicilio legale in, in persona di,	
nella qualità di, il quale interviene nel	
presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di	
(nel seguito per brevità anche "Appaltatore"),	
congiuntamente intese anche come le "Parti",	
PREMESSO CHE	
- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18	
aprile 2016, n. 50, per l'affidamento della fornitura di mini furgoni,	

2

furgoni compatti e furgoni 35 q.li, comprensivi di allestimenti tipo corrieri,	
impianti e officina ;	
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla	
GUUE/S- IT del//20 e sulla GURI - V Serie	
Speciale - n del//20;	
- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n.	
;	
- la Società è risultata aggiudicataria della procedura	
e, per l'effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di	
impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Accordo	
Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei	
documenti ad esso allegati;	
- Nell'ambito del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna a	
sottoscrivere uno o più contratti attuativi aventi ad oggetto la fornitura	
affidata, nei limiti dell'importo massimo di cui al successivo art. 4;	
- La stipula del presente Accordo Quadro tra la Committente e	
l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare i singoli contratti attuativi	
che eventualmente potranno essere sottoscritti in futuro;	
- La decisione della Committente di addivenire o meno alla stipula di	
contratti attuativi dipendenti dal presente Accordo Quadro con	
l'Appaltatore, avrà carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata	
dalla Committente nell'arco di validità temporale dell' Accordo medesimo,	
sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni.	
L'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o	
ristoro di sorta, da parte della Committente, nel caso in cui nel corso della	

validità del presente Accordo Quadro non divenisse affidatario di alcun	
Contratto Attuativo;	
- è stata richiesta per la Società l'informativa di cui all'art.	
91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia	
(B.D.N.A.) (eventuale: con esito positivo);	
- / (eventuale: pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto	
la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011,	
essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa	
antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011"); /	
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla	
insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui	
all'articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;	
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi	
allegati nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara definisce in	
modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che,	
in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea	
valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione	
dell'offerta;	
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente	
allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi	
inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016,	
per un importo di Euro()	
rilasciata da in data;	

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si	
conviene e si stipula quanto segue:	
Articolo 1	
Definizioni	
Ai fini del presente atto si intende per:	
Committente: Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di	
direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.	
Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle	
prestazioni oggetto del contratto;	
Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei	
documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Autostrade per l'Italia S.p.A.,	
da una parte, e l'Appaltatore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole	
relative ai Contratti Attuativi da affidare per tutta la durata del medesimo	
Accordo Quadro;	
Contratto Attuativo: l'insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la	
Committente e l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di	
affidamento, così come meglio specificati al successivo articolo 3;	
Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è	
chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto;	
Responsabile del Procedimento (RUP): Ing. Nicola Napolitano nominato dalla	
Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n.	
50/2016 relativamente al presente affidamento;	

Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri	
nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare l'esecuzione del	
Contratto congiuntamente al Responsabile del Procedimento;	
Referente Tecnico: il Sig nominato dall'Appaltatore	
e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale	
impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché interfaccia	
nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.	
Articolo 2	
Valore delle premesse e degli allegati	
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto,	
ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale	
del Contratto.	
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:	
- l'Allegato " A" (Capitolato Tecnico)	
 l'Allegato "B" (Specifiche Tecniche di allestimento Furgoni - zip); 	
- l'Allegato "C" (Offerta Economica dell'Appaltatore);	
- l'Allegato " D " (Cauzione Definitiva);	
- l'Allegato " E " (polizza RCT/O);	
In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto	
nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente	
atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà	
l'ordine di elencazione di cui sopra.	
·	

Articolo 3	
Oggetto dell'Accordo Quadro	
Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina relativa all'affidamento della	
fornitura di mini furgoni, furgoni compatti e furgoni 35 q.li, comprensivi di	
allestimenti tipo corrieri, impianti e officina come descritto in dettaglio nel	
Capitolato Tecnico e relative Specifiche Tecniche	
Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce	
causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione	
dell'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti del successivo articolo "Risoluzione	
del Contratto – Clausola risolutiva Espressa".	
Qualora, in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, si renda necessario un	
aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto	
dell'importo contrattuale la Committente, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del	
D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse	
condizioni previste nel Contratto.	
La Committente si riserva altresì la facoltà di apportare variazioni al contratto nei	
limiti di cui all'articolo106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.	
La stima dei fabbisogni riportati in fase di Gara è indicativa e potrà subire	
variazioni significative in funzione delle diverse esigenze della Committente.	
Pertanto, i fabbisogni indicati non sono da considerarsi vincolanti per la	
Committente, né possono essere fonte di alcuna obbligazione della Committente	
verso l'Appaltatore.	
Articolo 4	
Importo dell'Accordo Quadro	

L'importo del presente Accordo Quadro è pari a € di cui € 0,00 per	
oneri della sicurezza.	
 L'importo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità	
indicate all'articolo "Fatturazione e Pagamenti":	
Il valore previsto sopra indicato, potrà variare in meno, secondo le effettive	
necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che	
da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore	
onere o indennizzo alcuno.	
Con la sottoscrizione del presente atto l' Appaltatore accetta espressamente,	
quindi, che la formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna	
aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni	
previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività	
commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal	
contratto, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere da parte della	
Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni	
medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente	
remunerative.	
Articolo 5	
Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e	
Direttore dell'esecuzione del Contratto della Committente	
Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10	
giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà	
comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed	
il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e	
di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle	
ui pet, egii dovia essere sempre repensile ai inii della gestione e controllo delle	

prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall' Appaltatore è	
anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del	
personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e	
costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad	
esso connessa.	
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto	
deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei	
confronti dell' Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del	
servizio appaltato.	
Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in	
relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.	
La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell'esecuzione del Contratto	
(DEC) deputati a supportare l'esecuzione del Contratto presso le singole sedi	
territoriali della Committente (Direzioni di Tronco) presso le quali si dovranno	
svolgere le prestazioni previste.	
Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all'altra Parte	
a mezzo pec.	
Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP e il/i DEC	
rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di	
conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente	
all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a	

tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio	
personale.	
Articolo 6	
Durata	
Il presente Accordo Quadro ha una durata di quattro anni a decorrere dalla data	
di di stipula.	
La predetta durata potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106 comma 11	
del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle	
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso	
l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto	
agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.	
La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione del Contratto nei	
casi previsti dall'articolo 107 del D.lgs 50/2016.	
Articolo 7	
Articolo 7 Modalità di Consegna	
Modalità di Consegna	
Modalità di Consegna La Committente richiederà la fornitura dei furgoni oggetto del contratto in base	
Modalità di Consegna La Committente richiederà la fornitura dei furgoni oggetto del contratto in base alle effettive esigenze tramite emissione di Contratti Attuativi nei quali saranno	
Modalità di Consegna La Committente richiederà la fornitura dei furgoni oggetto del contratto in base alle effettive esigenze tramite emissione di Contratti Attuativi nei quali saranno indicati numerosità e tipologia di mezzi da fornire ed il relativo prezzo.	
Modalità di Consegna La Committente richiederà la fornitura dei furgoni oggetto del contratto in base alle effettive esigenze tramite emissione di Contratti Attuativi nei quali saranno indicati numerosità e tipologia di mezzi da fornire ed il relativo prezzo. L'Appaltatore entro 180 giorni solari e continuativi dalla data di stipula del	
Modalità di Consegna La Committente richiederà la fornitura dei furgoni oggetto del contratto in base alle effettive esigenze tramite emissione di Contratti Attuativi nei quali saranno indicati numerosità e tipologia di mezzi da fornire ed il relativo prezzo. L'Appaltatore entro 180 giorni solari e continuativi dalla data di stipula del Contratto Attuativo dovrà mettere a disposizione i furgoni richiesti presso	
Modalità di Consegna La Committente richiederà la fornitura dei furgoni oggetto del contratto in base alle effettive esigenze tramite emissione di Contratti Attuativi nei quali saranno indicati numerosità e tipologia di mezzi da fornire ed il relativo prezzo. L'Appaltatore entro 180 giorni solari e continuativi dalla data di stipula del Contratto Attuativo dovrà mettere a disposizione i furgoni richiesti presso l'officina di allestimento e darne tempestiva comunicazione al RUP.	
Modalità di Consegna La Committente richiederà la fornitura dei furgoni oggetto del contratto in base alle effettive esigenze tramite emissione di Contratti Attuativi nei quali saranno indicati numerosità e tipologia di mezzi da fornire ed il relativo prezzo. L'Appaltatore entro 180 giorni solari e continuativi dalla data di stipula del Contratto Attuativo dovrà mettere a disposizione i furgoni richiesti presso l'officina di allestimento e darne tempestiva comunicazione al RUP. Successivamente alla messa a disposizione dei furgoni allestiti, entro 10 giorni	
Modalità di Consegna La Committente richiederà la fornitura dei furgoni oggetto del contratto in base alle effettive esigenze tramite emissione di Contratti Attuativi nei quali saranno indicati numerosità e tipologia di mezzi da fornire ed il relativo prezzo. L'Appaltatore entro 180 giorni solari e continuativi dalla data di stipula del Contratto Attuativo dovrà mettere a disposizione i furgoni richiesti presso l'officina di allestimento e darne tempestiva comunicazione al RUP. Successivamente alla messa a disposizione dei furgoni allestiti, entro 10 giorni naturali e consecutivi, sarà effettuato il collaudo a cura della Committente e sarà	

In caso di esito positivo del collaudo i furgoni allestiti dovranno essere consegnati	
tramite bisarca, a cura e spese dell'Appaltatore, presso le sedi di destinazione	
nelle Direzioni di Tronco indicate nel Contratto Attuativo, entro 10 (dieci) giorni	
naturali e consecutivi dalla data del suddetto verbale.	
Articolo 8	
Penali	
I termini di fornitura previsti nei singoli Contratti Attuativi sono da considerarsi	
essenziali.	
In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi	
contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione le penali indicate	
nel Capitolato Tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del	
corrispettivo globale del presente Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento del	
maggior danno.	
Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la	
Committente ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi del successivo Art.	
"Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa" e affidare a terzi	
l'esecuzione delle prestazioni residue, in danno dell'Appaltatore inadempiente. In	
tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale	
differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.	
Qualora l'eventuale credito dell'Appaltatore non fosse sufficiente a compensare	
l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo,	
potrà incamerare la cauzione di cui all'articolo "Cauzione definitiva".	

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n.	
81/2008 segnalata dal RUP l'Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le	
prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul lavoro" entro	
un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e	
qualora l'Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la	
Committente si riserva di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo	
0,1% dell'importo del Contratto Attuativo per ogni giorno di ulteriore ritardo.	
Si precisa, inoltre, che, con riferimento al successivo articolo "Garanzia", la penale	
per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi a seguito di	
segnalazione di un guasto nel periodo di garanzia sarà pari ad € 100,00 per ogni	
giorno oltre i termini stabiliti al predetto articolo. Per la determinazione del	
ritardo farà fede la data della e-mail o del fax di richiesta intervento trasmesso	
dalla Committente.	
La penale relativa ad ogni fermo macchina successivo al terzo giorno dalla	
richiesta di intervento, sarà pari ad € 150,00 al giorno. Per la determinazione del	
ritardo farà fede la data/ora della e-mail o del fax di richiesta intervento	
trasmesso dalla Committente.	
L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal	
presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
Articolo 9	
Obblighi dell'Appaltatore	

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel	
Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale	
professionalmente adeguato e attrezzature idonee.	
L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte	
le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso	
contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il	
pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per	
conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un	
eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali	
ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente,	
per le prestazioni oggetto del Contratto.	
Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30 del D.lgs 50/2016 e s.m.i	
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con	
particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal	
Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica dell'Appaltatore.	
L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative	
alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico	
dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui	
oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli	
adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte,	
dell'oggetto contrattuale.	
L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni	
contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore,	
nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del	
Contratto.	

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti	
dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico	
dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo	
contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di	
compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.	
L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la	
Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni	
tecniche e di sicurezza vigenti.	
L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza	
preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto	
delle prescrizioni del presente Contratto.	
Articolo 10	
Articolo 10	
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)	
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)	
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi	
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991	
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire	
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità	
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei	
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare	
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà	
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sè nonché	
Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione	

E' fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei	
vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore	
comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale	
rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e	
alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda)	
anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.	
Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente	
l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di	
temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge	
Fallimentare.	
La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla	
Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la	
Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.	
Articolo 11	
Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali	
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo	
Quadro a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le	
condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro.	
L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione	
contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente,	
nonché a dare al DEC, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza	
che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal	
verificarsi della stessa.	

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle	
norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla	
retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti,	
in conformità alle clausole riportate nel seguito.	
La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore	
ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello	
svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente	
esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro	
dipendente e/o autonomo con la Committente.	
L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi	
derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in	
materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul	
lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la	
Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.	
L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente	
da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti	
o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto	
eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati	
dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di	
intervenire a tale fine nei relativi giudizi.	
Articolo 12	

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale	
La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della	
sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva	
(DURC) regolare e in corso di validità.	
La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata	
mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun	
acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo	
finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia,	
pena la sospensione dei pagamenti medesimi.	
In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato	
da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in	
dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte	
della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli	
interessi legali.	
La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare	
all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente	
stessa.	
Articolo 13	
<u>Fatturazione e Pagamenti</u>	
Pagamenti	
Le Parti, ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, espressamente convengono che i	
pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle	
verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla emissione di ogni	

Stato di avanzamento ovvero dall'emissione del certificato di verifica di	
conformità o di regolare esecuzione.	
Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su	
specifica richiesta del RUP.	
Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di	
interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di	
emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e la	
trasmissione della stessa della medesima ad ASPI.	
Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,	
ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
Modalità di fatturazione	
Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma	
elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).	
É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato	
XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:	
Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del relativo Contratto Attuativo	
Il numero del Contratto Attuativo dovrà essere indicato anche sui documenti di	
trasporto, ove previsti.	
Articolo 14	
Invariabilità dei Prezzi	
I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la	
durata dell'Accordo Quadro.	

L'Appaltatore, con la firma del presente Accordo Quadro, conferma	
espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi	
e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che	
vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità,	
produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e	
gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.	
Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1,	
lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo	
d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c	
/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto servizi con	
Fornitori stranieri)	
Auticala vu	
<u>Articolo xx</u>	
Regime Fiscale	
Regime Fiscale	
Regime Fiscale Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad	
Regime Fiscale Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti	
Regime Fiscale Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.	
Regime Fiscale Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative. Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle	
Regime Fiscale Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative. Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia	
Regime Fiscale Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative. Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, l'Appaltatore dovrà esibire,	
Regime Fiscale Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative. Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, l'Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata	
Regime Fiscale Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative. Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, l'Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:	
Regime Fiscale Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative. Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, l'Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince: - estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;	

- attestazione che l'Appaltatore versa le proprie imposte fiscali	
all'Amministrazione Statale di residenza;	
- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. /	
/ (eventuale - da inserire nel caso di CV e ODA aventi ad oggetto forniture	
intracomunitarie)	
<u>Articolo xx</u>	
Regime Fiscale	
Per l'assolvimento dell'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile	
e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat	
il numero di identificazione comunitaria dell'Appaltatore è:/	
Articolo 15	
Cessione del credito o del Contratto	
La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016	
e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.	
L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva	
autorizzazione scritta della Committente.	
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno	
in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per	
fatto e colpa dell'Appaltatore.	
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei	
confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni	
contrattuali.	

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato,	
anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo	
cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati	
mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la	
tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del Codice identificativo gara (CIG) .	
La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente	
contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali	
dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante	
atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla	
Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.	
Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.	
Articolo 16	
7.11.100.10 <u>10</u>	
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta	
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta	
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.	
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.	
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di	
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o	
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.	
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla	
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da	
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.	
Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso. L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare	

Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte	
agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.	
Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione	
della Clausola risolutiva espressa.	
In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica,	
come segue, in relazione ad ogni buono d'acquisto emesso dalla Committente ed	
inviato all'Appaltatore al seguente indirizzo pec	
(inserire indirizzo/i pec dell'ufficio dell'Appaltatore preposto a ricevere, prendere	
in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti	
bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche,	
nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su	
detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva	
variazione relativa ai dati indicati a <u>autostradeperlitalia@pec.autostrade.it</u>	
(inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP / DEC). L'Appaltatore si obbliga,	
inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del RUP / DEC) ogni	
variazione dell'indirizzo pec intervenuta nelle more dell'emissione del buono.	
Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore	
dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà	
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente	
bancario/postale (indicare IBAN o numero di conto	
corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche,	
restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti	
effettuati come anzidetto.	

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e	
persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono :	
Nome e Cognome nato a il C.F;	
Nome e Cognome nato a il C.F;	
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà,	
in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe.	
(CONDIZIONI NORMATIVE)	
Articolo 17	
Comunicazioni e domicilio	
Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto	
ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti	
indirizzi:	
COMMITTENTE: Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma – PEC	
<u>autostradeperlitalia@pec.autostrade.it</u> all'attenzione dell'Ing. Napolitano Nicola .	
APPALTATORE: all'attenzione di	
·	
Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle	
eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi	
indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.	
Articolo 18	
Sicurezza Sul Lavoro	

L'attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra	
Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né	
genera costi dovuti ad interferenze.	
L'Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o	
che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di	
sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non	
esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.	
Articolo 19	
Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori	
L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad	
ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti	
dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di	
igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze	
varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi	
ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà	
intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e	
morale dei lavoratori.	
L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e	
dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche	
nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente	
legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non	
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti	
integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente	
contratto, nonché la condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni	
Contracto, nonche le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.	
	Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze. L'Appaltatore è tenuto altresi a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs.n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 19 Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore è tenuto altresi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la	
diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore,	
con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.	
L'Appaltatore si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per	
effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali	
violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri	
dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti,	
così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico,	
nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità	
competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali	
atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione	
fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile,	
tenendo la Committente indenne da:	
qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale	
in relazione a tali violazioni;	
• qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art.	
2049 del Cod. Civ eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia	
incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante	
l'espletamento del presente accordo.	
L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno	
eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a	
carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in	
materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte	
dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie	

contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte	
dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare,	
comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e	
amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui	
all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.	
Articolo 20	
Tutela dell'ambiente e della Sicurezza	
In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di	
tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di	
sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:	
1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in	
aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di	
sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.	
2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti	
sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.	
3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni	
relative all'ambiente e alla sicurezza.	
4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi	
decisionali di lungo periodo.	
5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di	
sicurezza.	
A tal fine l'Appaltatore dovrà:	

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative	
agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro	
aggiornamento per tutta la durata del contratto;	
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e	
stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei	
requisiti ambientali relativi al presente Contratto.	
Articolo 21	
Garanzia	
L'Appaltatore garantisce i veicoli base oggetto del presente Contratto per un	
periodo di 24 mesi dalla data di immatricolazione; eventuali oneri aggiuntivi	
rispetto alla garanzia standard saranno interamente a carico dell'Appaltatore.	
L'appaltatore dovrà garantire gli interventi in garanzia sui veicoli base da	
effettuarsi presso officine convenzionate del costruttore del veicolo.	
In ottemperanza alla suddetta garanzia, rimane in carico all'Appaltatore rimettere	
in efficienza con immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti	
difettose, ovvero provvedere alla loro completa sostituzione, salvo il caso di	
accertato cattivo impiego da parte della Committente.	
Nel caso di contestazioni sul rispetto dei termini di garanzia, l'Appaltatore dovrà	
adoperarsi per risolvere prima possibile il contenzioso e consentire la riparazione	
del mezzo.	
L'Appaltatore garantisce quanto installato in fase di allestimento per un periodo	
di 24 mesi. L'allestimento dovrà essere coperto da garanzia on site, a cura	
dell'Appaltatore o di sue officine convenzionate; gli interventi verranno richiesti	

per fax o e-mail dalle singole Direzioni di Tronco e dovranno essere effettuati	
entro al massimo cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta, salvo diversi	
accordi.	
La garanzia sull'allestimento dovrà comprendere i seguenti servizi:	
indicazione di un numero di fax sempre attivo e di un indirizzo di posta	
elettronica al quale far pervenire per scritto le richieste di intervento;	
• intervento entro un massimo di tre giorni lavorativi dalla ns. segnalazione	
nel caso di guasto che comporti il fermo macchina, salvo diversi accordi con la	
D.T.;	
• interventi completamente a carico dell'Appaltatore nei casi in cui risulti il	
difetto del prodotto.	
In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, le sole	
parti sostituite saranno coperte da garanzia per ulteriori 12 (dodici) mesi, anche	
oltre la scadenza contrattuale della garanzia per l'intero veicolo allestito.	
Restano esclusi dalla garanzia solamente i guasti causati da uso improprio, ovvero	
non conforme a quanto espressamente indicato nel manuale di uso e	
manutenzione del veicolo; la comprova dell'uso improprio è a carico	
dell'Appaltatore, la Committente si riserva il diritto di effettuare propria perizia di	
parte.	
Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell'Appaltatore.	
Qualora l' Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i	
difetti, la Committente, previo avviso a mezzo pec o raccomandata A.R., sarà	
autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull'Appaltatore.	

Articolo 22	
Immatricolazione	
La località di immatricolazione è stabilita in Roma; le pratiche relative	
all'immatricolazione saranno svolte dalla Committente a sue spese, mentre sarà	
cura dell'Appaltatore inviare i documenti per l'immatricolazione (Certificati di	
conformità e Dichiarazioni di vendita) all'U.O. DIGR/IMA/STE/ATO - Firenze in	
Limite Campi Bisenzio (FI).	
Articolo 23	
Cauzione Definitiva	
A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la stipula del	
presente Accordo Quadro e dell'esatta integrale esecuzione a perfetta regola	
d'arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore medesimo ha	
consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente	
Accordo Quadro, la garanzie definitiva menzionata nelle premesse.	
La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente	
svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,	
a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%	
dell'iniziale importo garantito.	
L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a	
seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti	
e obblighi contrattuali.	
L'efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui	
l'Appaltatore consegnerà al garante l'originale della fideiussione, restituito dalla	
Committente, con annotazione di svincolo e, in ogni caso, successivamente	
all'emissione del certificato di verifica di conformità.	

L'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia	
avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, entro il	
termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente	
stessa.	
In caso di inadempimento a tale obbligo, la Committente procederà alla	
reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore, ferma	
restando di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.	
Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda all'obbligo di reintegro della cauzione	
ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento	
di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali.	
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente	
ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare	
risolto di diritto il presente Accordo Quadro.	
Articolo 24	
Coperture Assicurative	
L'Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi	
durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, di una	
durante lo svoigimento delle dittività previste dai presente contratto, di una	
polizza RCT/O.	
polizza RCT/O.	
polizza RCT/O. A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n.	
polizza RCT/O. A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con con un massimale unico per	
polizza RCT/O. A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando nel novero	
polizza RCT/O. A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando nel novero	
polizza RCT/O. A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. stipulata con con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando nel novero	

Articolo 25

	Articolo 25	
	Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa	
Costituisco	ono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione	
della Comi	mittente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con	
raccomand	data a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli:	
	di esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Cessione del credito o	
	tto", "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", "Cauzione Definitiva",	
"Obbligo d	li Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", "Obblighi	
dell'Appalt	tatore", "Sicurezza Sul Lavoro", "Subappalto", "Prescrizioni a Tutela dei	
Lavoratori	", Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.,	
sempre pr	evia dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore	
con raccor	mandata a/r o a mezzo pec:	
a)	il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli	
	obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro,	
	l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle	
	forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro;	
b)	il caso di superamento del limite di applicazione delle penali	
	all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Accordo	
	Quadro;	
c)	il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni	
	tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente	
	contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo	
	svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;	
d)	il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le	
	normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il	
1		

personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni	
disciplinate dal presente contratto;	
e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le	
prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul	
Lavoro".	
In caso di risoluzione dell'Accordo Quadroper colpa dell'Appaltatore, il	
Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non	
eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a	
carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento	
del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al	
precedente articolo "Cauzione Definitiva".	
Si applicano gli artt. 108 e 110 del Codice.	
Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre	
quanto segue:	
• In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento	
dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente	
eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali,	
trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza,	
ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "Cauzione	
Definitiva". In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del	
Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per	
ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.	

• L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al	
pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione	
del presente contratto.	
Articolo 26	
Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010	
Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le	
transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti	
(subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o	
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.	
Articolo 27	
Recesso	
Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto	
previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di	
almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso	
stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le	
<u>'</u>	
modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i In tal caso,	
•	
modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i In tal caso,	
modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché	
modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei	
modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo "Importo del	
modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo "Importo del Contratto" e l'ammontare delle forniture eseguite.	
modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo "Importo del Contratto" e l'ammontare delle forniture eseguite. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni	

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.	
Stappheano gitarti. 103 è 110 dei codice.	
Articolo 28	
Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi	
L' Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non	
sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle	
prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive	
di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).	
Articolo 29	
Subappalto	
E' consentito all'Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede	
di offerta, di seguito riportate:	
L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione del Contratto senza	
preventiva autorizzazione scritta della Committente.	
A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di	
subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi	
dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni	
di legge applicabili al Contratto.	
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016,	
l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore	
l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.	
L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla	
data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture	
quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al	

subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata	
produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata	
sospensione dei pagamenti.	
Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13,	
del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore	
l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l'Appaltatore dovrà	
comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal	
subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta	
motivata di pagamento.	
La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del	
deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità	
Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.	
Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni	
di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le	
imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3	
della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia	
notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità	
finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.	
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i	
/ (Ovvero , in alternativa alle previsioni di cui sopra):	
In considerazione della circostanza che l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha	
manifestato l'intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna	
parte del servizio/fornitura da subappaltare, è fatto divieto al medesimo	
Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. /	

Articolo 30	
Riserve dell'Appaltatore	
Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione,	
contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di	
seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare per	
qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente	
Accordo Quadro, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o	
raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 17 del presente Accordo Quadro, a	
pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente	
dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per	
l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni	
di ciascuna domanda.	
2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a	
mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 17 dell'Accordo Quadro,	
sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola	
successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto.	
3. Le Riserve dovranno essere formulate dall'appaltatore, a pena di	
inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti	
o atti controversi che l'appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza,	
nonché delle somme cui l'appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di	
cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa, a pena di	
inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte	
motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione.	
Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è	

ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e	
il successivo, degli importi cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare	
del "fatto continuativo" stesso.	
4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e	
modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o	
inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti,	
compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere	
dall'appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione	
delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle	
medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla	
eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai	
essere invocata dall'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.	
5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli	
articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se	
non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformità. Non sono	
ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve	
siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed	
accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze	
verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il	
certificato di verifica di conformità.	
6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà	
secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice,	
cui si fa specifico rinvio.	
7. L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle	
disposizioni del direttore dell'esecuzione senza poter sospendere o ritardare la	

regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la contestazione o le Riserve che	
egli formuli.	
C _S n formali.	
Articolo 31	
Certificato di verifica di conformità	
La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del	
rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga	
in conformità alle previsioni di Contratto e di legge.	
L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la	
verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel	
Capitolato di Fornitura par. "Collaudo (Verifica di conformità)".	
Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso	
l'Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le	
strutture territoriali di quest'ultime destinatarie della fornitura.	
La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o	
difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun	
caso un'accettazione tacita da parte della Committente.	
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto	
previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi	
ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via	
transitoria, fino all'adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR	
207/2010.	
Articolo 32	

Codice etico; modello di organizzazione, gestione e controllo e policy	
anticorruzione	
La Contraente, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le	
norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da[Autostrade per	
l'Italia]: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte	
Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito	
di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia	
(pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia).	
Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel	
raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati	
previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla	
realizzazione di fattispecie corruttive.	
L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra	
le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui	
all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del	
contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore	
esposizione al rischio per Autostrade per l'Italia.	
Articolo 33	
Non Esclusiva	
Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si	
riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente	
Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto all'Appaltatore	
alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.	
Articolo 34	

Responsabilità dell'Appaltatore	
L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni	
relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.	
In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo,	
pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al	
presente Contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle	
informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche	
tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro	
elemento relativo all'affidamento stesso.	
Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative	
di cui alle clausole del presente contratto, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed	
esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a	
persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti	
e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.	
L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da	
tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a	
qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.	
Articolo 35	
Impegno di Riservatezza	
L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo,	
per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni	
tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature,	
apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal	

Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante	
l'esecuzione del contratto.	
L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata	
dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al	
momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza	
siano divenute di dominio pubblico.	
L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta	
osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli	
ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli	
obblighi di segretezza di cui al presente articolo.	
In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire	
al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.	
È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di	
fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore	
medesimo deve eseguire o avrà compiute.	
È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi	
disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente	
senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o	
mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità	
derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.	
Articolo 36	
Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto	
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento	
Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto	

che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali	
rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o	
ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente	
tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di	
gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi -	
compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso	
gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A.	
da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28	
della suddetta normativa.	
Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo	
necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art.	
5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per	
rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i	
tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto	
riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione,	
limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle	
ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di	
opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.	
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di	
quanto sopra esposto.	
Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:	
. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data	
Owner del trattamento è Valeri Enrico quale Responsabile della Direzione	
Gestione Rete della stessa Società.	
	1

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38	
e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it , al fine	
dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.	
. L'Appaltatore	
Articolo 37	
Foro Competente	
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.	
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla	
interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente	
Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il	
Foro di Roma.	
Articolo 38	
Articolo 38 Spese e Regime fiscale dell'Affidamento	
Spese e Regime fiscale dell'Affidamento	
Spese e Regime fiscale dell'Affidamento L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del	
Spese e Regime fiscale dell'Affidamento L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di	
Spese e Regime fiscale dell'Affidamento L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali	
Spese e Regime fiscale dell'Affidamento L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi	
Spese e Regime fiscale dell'Affidamento L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni	
Spese e Regime fiscale dell'Affidamento L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del	
Spese e Regime fiscale dell'Affidamento L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa	
Spese e Regime fiscale dell'Affidamento L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.	
Spese e Regime fiscale dell'Affidamento L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma	
Spese e Regime fiscale dell'Affidamento L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma	

dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per	
estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione.	
Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita	
fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque	
spettante all'Appaltatore.	
Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l'	
Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli	
artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione	
Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di	
revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.	
La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende	
validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale	
Rappresentante dell'Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10	
giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:	
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it	
Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente	
le clausole di cui agli articoli: Penali, Cauzione Definitiva, Risoluzione del	
Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Cessione del Credito o del Contratto,	
Fatturazione e Pagamenti, Recesso, Responsabilità dell'Appaltatore, Riservatezza,	
Foro Competente, Sospensione del contratto.	

44

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e	
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.	